

TI_GERICHTE 17.2015.50 vom 13. Mai 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-05-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2015.50

FR: TI_GERICHTE 17.2015.50 du 13 mai 2015

IT: TI_GERICHTE 17.2015.50 del 13 maggio 2015

Erwägungen

E. 26

giugno 2014, n. 92, in vigore dal 28.06.2014, che impedisce la custodia cautelare in carcere pendente un ricorso in cassazione” (III pag. 4). 14. Commisurando la pena, il primo giudice ha considerato, fra l’altro, quanto segue: “ AP 1 ha operato in modo reiterato, entrando in Svizzera con il preciso e deliberato intento di commettere furti in appartamenti e agendo sia nel Canton Grigioni che in Ticino. Il suo agire si è protratto per un lasso di tempo relativamente breve, ciò che non gli ha impedito di compiere ben 16 furti o tentativi di furto. Egli ha agito con allarmante perseveranza (tornando a visitare un'abitazione sull'arco di alcuni giorni, fino al momento l'ha trovata libera) e ha dato prova di essere un professionista del furto muovendosi con disinvoltura negli ambienti malavitosi, procurandosi l'attrezzatura necessaria, l'autovettura intestata a un prestanome, organizzandosi con i propri correi ed instaurando gli imprescindibili contatti con i ricettatori ai quali ha poi rivenduto la refurtiva, il valore del maltolto è elevato ma ben più significativo è il numero di casi, la frequenza e l'assiduità nel commettere i reati. Peraltro, il valore della refurtiva in realtà ha carattere puramente casuale, dipendendo evidentemente da quanto l'imputato avrebbe o meno trovato all'interno degli appartamenti. Il movente è puramente egoistico, avendo egli agito per mero scopo di lucro e al fine di procurarsi una facile entrata economica. AP 1 ha agito senza scrupoli, non esitando ad introdursi in abitazioni private, luogo dove le persone dovrebbero sentirsi al sicuro e violando così la loro intimità. Le ristrettezze economiche nelle quali si trovava non possono essere considerate un fatto giustificativo. D'altro canto l'imputato si trovava in Italia in una situazione di illegalità e ciò unicamente per una sua scelta. La colpa di AP 1 è anche grave in quanto, nonostante gli oltre 3 anni di detenzione da lui già scontati per le diverse condanne subite, i 9 mesi di arresti domiciliari e malgrado la pesante condanna a 3 anni di detenzione a lui inflitta il 2 aprile 2014, egli è tornato a delinquere. Non solo. Egli ha commesso i furti in Svizzera dopo che le autorità italiane gli avevano concesso la possibilità di scontare l'ultima condanna attraverso l'obbligo di firma.

L'imputato al proposito ha dichiarato che: "

Ricordo che avevo

parlato con il magistrato e gli avevo detto che il carcere non faceva per me, anche perché lì non ci sono santi ma solo criminali. Gli ho detto che volevo uscire per potere trovare un lavoro. Il magistrato ha quindi fatto questo gesto nei miei confronti lasciandomi uscire per cercare un lavoro sottoponendomi però all'obbligo di andare a firmare presso la stazione dei carabinieri ad Afri, alle 17:00 di ogni giorno eccettuata la domenica" (VI DIB 2.02.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale). Orbene, non si può non evidenziare che l'imputato, approfittando del regime agevolato che gli è stato concesso dalle autorità italiane e mentre stava scontando la pena di 3 anni da lui patteggiata il 2 aprile 2014, si recava alle 17.00 a firmare presso la caserma dei Carabinieri ed in seguito si organizzava in modo tale da giungere in Svizzera a commettere furti. L'imputato, sprovvisto del documento di legittimazione, non ha poi esitato ad attraversare reiteratamente la frontiera, dando prova di

particolare spregiudicatezza, ritenuto che già solo per questo motivo avrebbe rischiato di incorrere in un controllo da parte delle Guardie di Confine Federali. Da considerare, in fine, nella commisurazione della pena, il concorso tra i reati. A suo favore la Corte ha ritenuto la buona collaborazione con gli inquirenti e le ammissioni rese a verbale, circostanza che ha evidentemente permesso di concludere il procedimento in tempi rapidi. La Corte ha inoltre tenuto conto del vissuto dell'imputato, della sua difficile situazione socio-economica. Ritenuto quanto precede, la Corte ha ritenuto adeguata una pena detentiva di 22 mesi deduzione fatta del carcere preventivo sofferto. (...) “ (sentenza impugnata, consid. 16-19, pag. 17-19). 15. Richiamato, sui principi applicabili alla commisurazione della pena, quanto indicato in numerose sentenze di questa Corte (fra tutte, sentenza 11.09.2014 inc. 17.2014.98, consid. 19.2; principi riportati correttamente nel consid. 15 della sentenza impugnata), questa Corte condivide, nella loro sostanza, le argomentazioni svolte dal primo giudice e le sue conclusioni. In sintesi, dal profilo oggettivo, la colpa dell'appellante è grave sia per la reiterazione in un periodo estremamente ristretto (16 furti in circa un mese e mezzo) sia per la particolare determinazione a delinquere (dimostrata, in particolare, dal suo ritorno nelle case in cui non era riuscito, per cause diverse, ad entrare) sia anche, trattandosi di un reato contro il patrimonio, per l'ingente danno causato (più di fr. 100.000.- fra furti e danneggiamenti). Aggrava, poi, la sua colpa il fatto che egli, nonostante nulla gli impedisse di lavorare onestamente, all'impegno ha preferito la via, più facile e comoda, della delinquenza. Pur considerando - parzialmente a suo favore (poiché tale attitudine prudente andava non solo a vantaggio delle sue vittime ma soprattutto a suo favore visto che ciò gli permetteva di agire indisturbato) - che egli, come sostenuto dalla sua patrocinatrice, ha fatto il possibile per evitare di entrare in contatto con le vittime dei suoi furti, avuto riguardo a tutte le circostanze legate ai reati di cui risponde, adeguata alla sua colpa è, a mente di questa Corte, una pena aggirantesi fra i 21 e i 27 mesi. Ritenuto, poi, nell'ambito delle circostanze personali legate all'autore, che i numerosi precedenti penali (per reati anche gravi, cfr., peraltro, sue dichiarazioni al dibattimento d'appello) aumentano considerevolmente la sua colpa - e questo, indipendentemente dalla questione legata all'ultima condanna italiana - è soltanto grazie alla buona collaborazione prestata agli inquirenti che questa Corte conferma la pena detentiva di 22 mesi inflitta dal primo giudice. Nessuna attenuazione di pena, invece, l'appellante può derivare dall'invocare il criterio della sensibilità alla pena: se egli deve scontare in un paese lontano da quello d'origine, ciò è dovuto unicamente ad una sua libera scelta e non risulta - per usare un eufemismo - che egli abbia patito in modo particolare per la lontananza dei suoi famigliari quando scorazzava, delinquendo, in Italia e nel nostro paese. Nemmeno può giocare a suo favore la manifestata (al dibattimento d'appello) intenzione di destinare parte del suo peculio al risarcimento delle parti lese: non soltanto perché si tratta di puro parlato (non risulta che, sin qui, si sia attivato in questo senso), ma anche perché è risultato evidente che, a tale manifestazione d'intenti, AP 1 è stato spinto dalla diligente patrocinatrice. Nemmeno può giocare quale fattore attenuante la pretesa ma non sostanziata dipendenza da gioco.

Sospensione condizionale 16. Come già in prima sede, in appello AP 1 chiede che la pena venga condizionalmente sospesa, almeno parzialmente. Nella dichiarazione d'appello, la richiesta è rimasta senza alcuna motivazione. Al dibattimento, il difensore di AP 1 ha, in sintesi, sostenuto che, prima di questi fatti, il suo assistito non ha mai delinquito in Svizzera.

17. Il giudice di prime cure ha correttamente precisato che, in concreto, è applicabile l'art. 42 cpv. 2 CP secondo cui se, nei 5 anni precedenti il reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno 6 mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di

almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli. Altrettanto correttamente - al consid. 22 della sentenza impugnata (pag 22 e 23) cui si rinvia - il primo giudice ha ricordato che l'ancor giovane vita del condannato è caratterizzata da una già lunga serie di condanne: egli altro non ha fatto, nei paesi in cui è stato ospite, che delinquere, non riuscendo a stare lontano dal crimine nemmeno dopo essere stato fermato dagli inquirenti, essere stato condannato da diversi tribunali e nemmeno dopo avere provato sulla propria pelle l'esperienza del carcere. In queste condizioni, è evidente che non si è in presenza delle " circostanze particolarmente favorevoli " richieste dall'art. 42 cpv. 2 CP. Al contrario, si può ben dire che il passato di AP 1 evidenzia, da questo punto di vista, circostanze "particolarmente sfavorevoli" e non essendo, manifestamente, sufficiente a dare una luce diversa alla situazione l'asserita volontà di tornare al più presto in Italia per iniziare un'attività lavorativa. 18. La nota professionale dell'avv. DI 1 è riconosciuta così come esposta. Siccome AP 1 è cittadino straniero residente all'estero, l'IVA non è dovuta. Spese 19. Le spese del giudizio di primo grado rimangono a carico di AP 1 e per lui, a beneficio del patrocinio d'ufficio, anticipati dallo Stato. Altrettanto ne è, visto il ridottissimo grado di accoglimento, per quelle di appello. Per questi motivi, visti gli art. 77, 80, 84, 135, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 422 CP, 12, 40, 42, 47, 49, 51, 69, 70, 139 cifra 2 e 3, 144, 186 CP; 115 cpv. 1 lett. a LStr, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, ha pronunciato: 1. L'appello di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi 1.3, 1.4., 1.5., 3., 4. e 5. della sentenza impugnata sono passati in giudicato, 1.2. AP 1, oltre che di danneggiamento, violazione di domicilio e infrazione alla LF sugli stranieri (ripetuti), è dichiarato autore colpevole di: furto aggravato (consumato e tentato) siccome commesso per mestiere ed in parte come associato ad una banda intesa a commettere furti, per avere, nel periodo compreso tra il 13 luglio 2014 ed il 31 agosto 2014, in diverse località del Canton Ticino e Grigioni, in parte agendo in correttezza con tale _____ e terzi non identificati, sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, in 16 occasioni, cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato di refurtiva pari a CHF 67'214,90. 1.3. AP 1 è condannato: 1.3.1. alla pena detentiva di 22 (ventidue) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 1.3.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborse di cui alla distinta spese della sentenza impugnata. 1.4. La nota professionale dell'avv. DI 1 (esente da IVA) per il procedimento d'appello è approvata per fr. 2'437.- ed è posta a carico dello Stato. 1.4.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona. 1.4.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l'originale del presente dispositivo. 1.4.3. AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino la suddetta retribuzione di fr. 2'437.- non appena le sue condizioni glielo permetteranno. 2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 800.- - altri disborse fr. 200.- fr. 1'000.- sono posti a carico dell'appellante, e per esso (al beneficio dell'assistenza giudiziaria), a carico dello Stato. 3. Intimazione a: 4. Comunicazione a: - Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501

Bellinzona - Ministero Pubblico della Confederazione, 3003 Berna - Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.